

1) *Documentazione (sito esterno)*

*USR dell'Emilia-Romagna, Prot. n. 0004050, 05-04-2016 »*

MIUR

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

AOODRER - Registro Ufficiale Prot. n. 0004050 – 05/04/2016-Uscita

Bologna, 05 aprile 2016

*Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
dell'Emilia-Romagna*

*e p. c.*

*Ai Dirigenti*

*degli Uffici di Ambito Territoriale*

*dell'Ufficio Scolastico Regionale*

*per l'Emilia-Romagna*

*LORO SEDI*

**Oggetto:**

**Sostituzione personale ATA**

Come noto, l'art. I, comma 332, della Legge 190/2014, approvata in ambito *pending review*,



Il principio di buon andamento dell'amministrazione, come affermato dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 113/1987), è un principio di natura pubblicistica che si applica anche ai servizi di pubblica utilità.

Ancora, recentemente: *"integra l'elemento oggettivo fine, anche un'interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o"*

Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico, è sufficiente l'intervento di persona che impedisca l'attività dell'ufficio o servizio.

L'amministrazione scolastica deve poi *"contemperare gli interessi"* della scuola e dell'Amministrazione pubblica.

Vi sono, inoltre, alcune circostanze, per lo più collegate alla peculiare tipologia di assenza, o addirittura alla natura del servizio.

Per quanto sopra considerato, laddove - nonostante il ricorso ad accordi di rete tra istituzioni scolastiche - persista l'assenza di personale ATA, è necessario che l'Amministrazione scolastica provveda a sostituire il personale assente.

Direttore Generale  
Stefano Versari

---